



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2024.0005212 del 13/03/2024

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **V**

AL Signor Presidente
della Commissione consiliare **VIII**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 63 DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 - “Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti”, e alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 – “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”.”

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Massardi, Corbetta, Scurati, Spelzini, Snider, Pase, Malanchini, Sala Vitari, Monti, Cappellari, Caparini, Piazza, Anelli).

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto alle Commissioni **V** e **VIII** in sede coreferente.

Invito la Commissione consiliare **I** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alle Commissioni referenti, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del d.lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 1, del d.lgs 39/1993, è stata depositata presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale digitalmente e conservato presso l'Ente.

FEDERICO ROMANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

PROGETTO DI LEGGE N. 63

di iniziativa dei Consiglieri: Massardi, Corbetta, Scurati, Spelzini, Snider, Pase, Malanchini, Sala Vitari, Monti, Cappellari, Caparini, Piazza, Anelli.

—————
“Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 - “Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti”, e alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 – “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”.”
—————

PRESENTATO IL 12/03/2024

ASSEGNATO IN DATA 13/03/2024

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTI **V –VIII**

CONSULTIVA **I**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Finalità primaria della presente legge è quella della salvaguardia e della tutela della pesca e del patrimonio ittico del Lago di Garda, la cui popolazione risulta a rischio di estinzione a causa dell'immissione di organismi alieni di provenienza extralacuale, importati attraverso le carene delle imbarcazioni a motore.

Gli studi più recenti registrano la presenza di quarantatré specie aliene tra pesci, bivalvi, alghe e macrofite provenienti da altri bacini nazionali ed internazionali, alcune delle quali caratterizzate da elevata invasività.

La legge risponde all'esigenza improrogabile di preservare le specie autoctone e la biodiversità lacustre dall'ingresso di ulteriori organismi attraverso la sanificazione delle carene e dei motori delle imbarcazioni, con metodi la cui efficacia è garantita da ampia letteratura scientifica, totalmente ecologici, senza l'utilizzo di solventi e senza danneggiamento delle superfici.

La contaminazione da specie aliena è una delle principali cause di danno al comparto alieutico in termini di quantità e di qualità del pescato. In particolare, si registrano importanti pregiudizi a carico del settore della pesca professionale e della pesca dilettantistica, anche in considerazione dell'importanza delle funzioni ecologiche ed economiche legate al prelievo programmato dell'ittiofauna. Ulteriori gravi conseguenze si riflettono sul livello istituzionale in ordine alla pianificazione regionale, che si basa sulla rilevazione dei dati inerenti alla popolazione ittica. La sanificazione delle carene costituisce quindi una soluzione pratica, soddisfacente della prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 138 della l.r. 31/2008, con cui si dispone il compimento di tutte le azioni volte a prevenire l'introduzione ed a limitare la diffusione delle specie alloctone invasive.

Trattandosi di bacino condiviso con i territori contermini del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento, si propone la modifica congiunta delle leggi di rispettiva competenza che vanno a formare il testo coordinato della "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul Lago di Garda" risultante dall'approvazione delle leggi Regione Lombardia 16 agosto 1994, n. 20 (abrogata dalla l.r. 14 luglio 2009, n. 11), Provincia Autonoma di Trento 15 novembre 2001, n. 9 e Regione Veneto 1 dicembre 1989, n. 52 e 3 maggio 1992, n. 20.

Il coordinamento dei precetti delle pubbliche amministrazioni interessate produce la necessaria uniformità applicativa in ossequio al principio sotteso al comma 8 dell'articolo 117 della Costituzione che pone come obiettivo un efficace esercizio delle funzioni pubbliche operato anche mediante l'individuazione di organi comuni per la tutela degli interessi pubblici presupposti.

Tutti i comuni gardesani aderiscono al progetto di sanificazione delle carene e dei motori per il conseguimento dello scopo condiviso secondo criteri solidaristici perseguito tramite la sigla del Contratto di Lago, avvenuta a Peschiera del Garda in data 28 ottobre 2019.

La commissione competente del Consiglio regionale del Veneto è giunta ad approvazione delle modifiche normative secondo lo schema concordato di cui all'articolato che si va ad illustrare.

Articolo 1 (Modifiche alla l.r. 11/2009)

Si introduce l'obbligo di sanificazione delle carene e dei motori per tutte le imbarcazioni provenienti da altri bacini. Si prevedono, a corredo, sanzioni amministrative applicabili in caso di inosservanza del precetto.

Articolo 2 (Inserimento dell'Allegato A nella legge regionale 11/2009)

Si inserisce l'Allegato A contenente le linee guida per la sanificazione, con specifico riferimento alle modalità di pulizia, ai soggetti abilitati alla certificazione, al rilascio del contrassegno.

Art. 3**(Modifiche alla l.r. 31/2008)**

Le modifiche attengono alla salvaguardia del settore della pesca all'interno del bacino del Lago di Garda.

Articolo 4 (Clausola di neutralità finanziaria)

La norma finanziaria specifica l'invarianza per il bilancio regionale.

Articolo 5 (Entrata in vigore)

Si dispone l'entrata in vigore delle modifiche legislative introdotte.

PROGETTO DI LEGGE - ARTICOLATO

Art. 1 (Modifiche alla l.r. 11/2009)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1 dell'articolo 108, è inserito in fine: *“nonché di sanificare ogni opera viva dello scafo e l'unità di propulsione motore, visibile a occhio nudo, delle navi e dei galleggianti, di cui all'articolo 136 del codice della navigazione, nonché delle unità di diporto, di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”, provenienti da un qualsiasi bacino acqueo estraneo al Lago di Garda. Le modalità relative alla effettuazione, certificazione e dimostrazione della sanificazione sono individuate nell'Allegato A della presente legge. Il Comitato permanente d'intesa di cui all'articolo 94 ovvero, fino all'istituzione dello stesso, l'Autorità Interregionale del Garda possono apportare modifiche di carattere non sostanziale all'Allegato A dandone tempestiva comunicazione agli Enti preposti.”*;
- b) L'articolo 119 è sostituito dal seguente:

“Art. 119 (Sanzioni)

1. *Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli da 103 a 115 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 414 a euro 2066. Alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 105, 108 e relativo Allegato A, e 109 si applica il massimo della sanzione. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto, di cui all'articolo 3 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”, la sanzione è ridotta alla metà.*
2. *Chiunque violi le disposizioni degli articoli 116 e 117 della presente sezione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 276 a euro 1377.*
3. *Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e delle leggi regionali vigenti.”*

Art. 2 (Inserimento dell'Allegato A nella legge regionale 11/2009)

1. Nella legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 è inserito il seguente Allegato A:

“Allegato A - Linee Guida per la sanificazione di ogni opera viva delle navi, dei galleggianti e delle unità di diporto sul Lago di Garda (articolo 108, legge regionale 14 luglio 2009, n. 11).

1. Modalità di sanificazione.

1.1 La sanificazione delle navi, dei galleggianti e delle unità di diporto è effettuata mediante idonee soluzioni tecnologiche, senza l'utilizzo di detergenti o prodotti chimici, avendo cura di interessare l'opera viva dello scafo e l'unità di propulsione motore (qualora esterna), anche e soprattutto nei vani e nelle griglie di aspirazione per il raffreddamento.

1.2 La sanificazione può essere effettuata dalle nautiche, rimessaggi o porti privati,, comunque denominati, che erogano servizio di rimessaggio, alaggio e/o varo nonché dai distributori di carburanti, che siano in possesso dei requisiti individuati dal Comitato permanente d'intesa di cui all'articolo 94 ovvero, fino all'istituzione dello stesso, dall'Autorità Interregionale del Garda, ed iscritti nell'apposito elenco di soggetti abilitati alla sanificazione, istituito e tenuto dal Comitato permanente d'intesa di cui all'articolo 94 ovvero, fino all'istituzione dello stesso, dall'Autorità Interregionale del Garda; ad avvenuta sanificazione, sono rilasciate la certificazione e la vignetta adesiva.

1.3 Lo scolo delle acque residuali della sanificazione non può essere convogliato direttamente a Lago.

1.4 La sanificazione è obbligatoria e non è sostituibile dal normale lavaggio dello scafo, anche se effettuato con prodotti detergenti.

1.5 Il proprietario della nave o del galleggiante o unità di diporto procede al varo nel Lago di Garda solo dopo aver eseguito la sanificazione e/o essere in possesso del certificato di sanificazione.

2. Certificazione di sanificazione e vignetta adesiva

2.1 Il certificato di sanificazione, rilasciato secondo le modalità di cui al paragrafo 1, mantiene validità finché la nave o il galleggiante o l'unità di diporto staziona senza soluzione di continuità nelle acque del Lago di Garda o presso la nautica, rimessaggio o porto privato, comunque denominato, dove è stato effettuato il varo, l'alaggio o il rimessaggio e comunque per un tempo non superiore a 12 mesi dal rilascio. Per le navi o galleggianti o unità di diporto con certificazione di avvenuta sanificazione che vengono varate ad ogni utilizzo, la certificazione di sanificazione mantiene validità previa dichiarazione autocertificata che gli stessi non provengano da un bacino acqueo estraneo al Lago di Garda e che, dopo la certificazione, gli stessi non siano stati varati in altre acque, e comunque per un tempo non superiore a 12 mesi dal rilascio.

2.2 La certificazione di sanificazione è sempre esibita su richiesta dei competenti organi di vigilanza e controllo, pena l'applicazione delle relative sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 119 e 120.

2.3 La vignetta adesiva viene consegnata all'atto della sanificazione assieme al certificato e va collocata in vista.

2.4 La tariffa della sanificazione comprende il rilascio della certificazione cartacea e la consegna della vignetta adesiva.

3. Disposizioni attuative

3.1 Il Comitato permanente d'intesa di cui all'articolo 94 ovvero, fino all'istituzione dello stesso, l'Autorità Interregionale del Garda individua, dandone tempestiva comunicazione agli Enti preposti:

- a) i requisiti tecnici che devono possedere le nautiche, rimessaggi o porti privati, comunque denominati, nonché i distributori di carburanti;
- b) il modello della certificazione di sanificazione;
- c) la vignetta adesiva, con il relativo logo da collocare in vista;
- d) le modalità di fornitura e consegna della stessa ai soggetti certificatori;
- e) le tariffe per la sanificazione, diversificate in ragione della dimensione, e da applicarsi in misura omogenea in tutto il bacino acqueo del Lago di Garda.

3.2 Il Comitato permanente d'intesa di cui all'articolo 94 ovvero, fino all'istituzione dello stesso, l'Autorità Interregionale del Garda istituisce e tiene l'elenco di soggetti abilitati alla sanificazione di cui al paragrafo 1.2.

4. Disposizioni transitorie

4.1 Fino all'individuazione del modello della certificazione di sanificazione, della vignetta adesiva e dei requisiti, le nautiche, rimessaggi o porti privati, comunque denominati nonché i distributori di carburanti che effettuano la sanificazione, secondo le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2, rilasciano

una dichiarazione sostitutiva di avvenuta sanificazione che tiene luogo del certificato e della vignetta adesiva.

4.2 In fase di prima applicazione e fino all'individuazione delle tariffe di sanificazione, le tariffe sono fissate in: € 20 per le navi o galleggianti o unità di diporto inferiori ai 12 metri, in € 40 per quelli da 12 metri a 24 metri e in € 70 per quelli superiori a 24 metri.”.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 131, è inserito il seguente:

“2 bis. La Regione promuove la difesa degli interessi alieutici locali attuando politiche di contrasto all'ingresso di organismi alloctoni predatori della fauna ittica territoriale.”;

b) dopo il comma 4 bis dell'articolo 131, è inserito il seguente:

“4 ter. Ai fini della tutela dell'attività piscatoria, per il Lago di Garda, si applicano, in aggiunta, le disposizioni previste dalla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti).”;

c) dopo il comma 2 dell'articolo 137, è inserito il seguente:

“2 bis. La Regione garantisce la sostenibilità ambientale della pesca professionale sul Lago di Garda attraverso una gestione che assicuri l'equilibrio dei popolamenti ittici e la valorizzazione e l'incremento delle risorse ittiche nell'interesse alieutico ed economico.”.

Art. 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore come previsto dall'articolo 93 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 successivamente all'approvazione, da parte di ciascuno degli Enti preposti, di provvedimenti legislativi d'identico contenuto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti medesimi e con decorrenza di effetti dal 1 gennaio del primo anno successivo.